

*Ben pochi sanno e di questi pochi molti hanno dimenticato che tutti i corrispettivi per attività lavorativa sono soggetti per legge al prelievo contributivo previdenziale.*

*Così a moltissimi medici ultrasessantacinquenni non avendo più versato contributi alla quota B del Fondo di previdenza generale per l'attività liberoprofessionale, sono stati messi in mora dall'Inps per mancata contribuzione previdenziale e pretende l'iscrizione alla gestione separata Inps con i relativi versamenti e per ritardati o omessi pagamenti chiede interessi e penali.*

## **MEDICI ULTRASESSANTACINQUENNI e INPS**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

Versamenti alla Quota B del Fondo generale ENPAM oppure contributi alla Gestione separata INPS per i corrispettivi da attività per i medici ultrasessantacinquenni?

A metà luglio l'INPS ha inviato a molti medici ultrasessantacinquenni un avviso di messa in mora per mancata contribuzione previdenziale alla Gestione separata INPS per introiti derivati dalla libera professione.

A fronte di questa situazione l'ENPAM si è attivata per trovare una risoluzione al problema.

Ricordiamo che la normativa ENPAM prevede che al compimento del 65esimo anno per il medico cessa l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale al Fondo generale e solo a domanda può continuare sino al compimento del 70esimo anno di età la contribuzione sia della quota A (contributo fisso pagato con cartella esattoriale) che della quota B (contribuzione legata agli introiti netti da libera professione e versata mediante MAV o conto corrente entro fine ottobre previa denuncia agli Uffici ENPAM entro luglio in base all'Unico).

Poiché l'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS non scatta per i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (art.6 DM 2 maggio 1996, numero 281), col versamento all'ENPAM viene assolto quindi ogni obbligo contributivo previsto dalla legge 335/95. Avendo riammesso l'ENPAM nei termini fino al 31 dicembre 2009 per la domanda di accesso alla contribuzione Quota B reddituale-Fondo generale nella misura del 2% o del 12,50% tutti i medici pensionati, applicando sugli arretrati dovuti la semplice rivalutazione monetaria, si permetterebbe ai medici pensionati con altri redditi da libera professione col versamento della contribuzione all'ENPAM (su tutti i corrispettivi senza franchigia a meno che non abbiano chiesto la prosecuzione volontaria anche per i versamenti delle quota A) di non dover versare alcunchè all'INPS, evitando una dispersione contributiva.

Però all'INPS la manovra non piace e dice di no.

Certamente lascia perplessità perchè dei corrispettivi, soggetti ad un regime previdenziale (redditi da attività libero professionale), qualora per superati limiti di età vengano esclusi dalla normativa dell'ente previdenziale cui sono iscritti, debbano essere soggetti ad una contribuzione presso altro regime previdenziale (nella fattispecie INPS).

Ricordiamo infine che i redditi per attività ad organi collegiali (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, collegio di revisore dei conti, ecc.), attività di docenza, commissione d'esame, ecc. comportano invece l'iscrizione alla gestione separata INPS e i relativi versamenti contributivi.

## GLI ASPETTI NORMATIVI

1. la legge 335/95 prevede all'articolo 2 comma 26 che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
2. per i corrispettivi derivanti da attività medica ivi compresa quella per cariche ordinistiche (differente sono i corrispettivi derivati da attività in collegi, commissioni, consigli di amministrazione, ecc.) è prevista la contribuzione al Fondo generale ENPAM (in base all'art. 6 del DM 281 del 2 maggio 1996: non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria)
3. per quanto riguarda i compensi derivanti da cariche ordinistiche l'Agenzia delle entrate con l'interpello 954 - 115468 del 21 luglio 2003 ritiene che questi possono essere ricondotti nell'ambito dell'attività professionale resa in via abituale e che i relativi compensi concorrano alla formazione del reddito di lavoro autonomo del soggetto che li percepisce secondo la disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale
4. secondo la circolare 201 del 17 ottobre 1996 dell'INPS i medici, pagando obbligatoriamente la quota fissa al Fondo generale, vanno ritenuti esclusi dal contributo all'INPS, cui sono tenuti coloro che esercitano un'attività professionale in maniera abituale anche se non esclusiva, in quanto i redditi di lavoro autonomo derivati dall'esercizio della professione (indipendentemente dal fatto che sono già assoggettati al contributo proporzionale della Quota "B") rientrano tra quelli assoggettati a un prelievo obbligatorio, sia pur determinato forfaitariamente

- Medici iscritti all'ENPAM.

Con la circolare n. 124 - punto 1.4 - è stato precisato che il pagamento alla cassa professionale di appartenenza di un contributo determinato in misura fissa anziché in misura proporzionale al reddito non è idoneo ad escludere il professionista dal pagamento del contributo del 10 per cento se il suddetto contributo fisso non è utile ai fini di un trattamento pensionistico a carico della cassa professionale. Come esempio della fattispecie veniva citato il caso dei medici iscritti all'ENPAM.

Successivamente all'emanazione di tale circolare, il suddetto Ente ha precisato che attualmente nessun medico si trova in tale condizione, visto che il contributo forfetario in parola, dovuto in caso di esercizio dell'attività professionale (medica od odontoiatrica), è sempre utile ai fini pensionistici. I medici che stanno versando tale contributo fisso devono pertanto essere considerati esclusi dall'obbligo contributivo, in relazione ai redditi che provengono dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto interministeriale n. 281 del 2 maggio 1996.

5. il DM di attuazione 282/96 evidenzia:

4. 1. Per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i soggetti che svolgono le attività lavorative di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:

- a) in possesso alla medesima data del requisito del sessantacinquesimo anno di età, hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al presente decreto;
- b) al conseguimento, nel corso del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione.

**Evidentemente coloro che si trovano in questa fascia di età non hanno l'obbligo dell'iscrizione**

6. la circolare 104/2001 dell'INPS dice

...la limitata efficacia temporale delle disposizioni in argomento non coinvolge anche le facoltà tempestivamente esercitate dai soggetti in possesso dei previsti requisiti, gli ultrasessantacinquenni che, durante il quinquennio, si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Gestione, non sono tenuti a farlo una volta scaduto il suddetto periodo, poiché rimane valida a tutti gli effetti l'opzione a suo tempo esercitata.

Analogamente i soggetti che hanno compiuto sessantacinque anni durante il predetto quinquennio e si sono avvalsi della facoltà di cancellarsi dalla Gestione, non sono tenuti ad iscriversi nuovamente.

Differente è la situazione per coloro che non si sono avvalsi della facoltà di non iscriversi alla gestione separata e coloro che hanno compiuto il 65esimo anno dopo il 30 giugno 2001.

Per costoro va posta inoltre un distinguo sul tipo di attività svolta

- attività medica
- attività ad organi collegiali, commissioni, consigli di amministrazione, ecc.

Nel primo caso la contribuzione all'ENPAM esime dalla contribuzione alla gestione separata; nel secondo caso il soggetto è tenuto ai versamenti presso la gestione separata INPS; infatti la quota B del fondo generale si riferisce solo ai redditi netti (dedotte le spese) derivati dall'esercizio professionale cioè da attività medica, non già soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria (art. 49 comma 1, comma 2 lett. c e art. 47 comma 1 lett. e DPR 917/86)

E' peraltro discutibile se dei corrispettivi soggetti ad un regime previdenziale qualora per superati limiti di età vengano esclusi dalla normativa dell'ente previdenziale cui sono iscritti debbano o no essere soggetti ad una contribuzione presso altro regime previdenziale.

## **GLI ASPETTI APPLICATIVI**

In seguito a riscontri crociati sono giunti ai medici pensionati avvisi di contestazione dell'INPS per supposta mancata contribuzione alla gestione separata INPS per corrispettivi da attività in libera professione per i quali non risulterebbe versata contribuzione previdenziale ad alcun ente di previdenza obbligatoria.

Per capire la problematica vanno posti dei chiarimenti delle singole fattispecie, alla luce della legge 335/95 e a circolari e decreti di attuazione (in particolare DM 281/96 e DM 282/96 e circolari INPS 201/96 e 104/01).

Innanzitutto va posta una distinzione relativamente alla natura delle prestazioni tra:

1. redditi derivati da attività libero professionale;
2. redditi derivati per presenza ad organi collegiali (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, collegio di revisore dei conti, ecc.), attività di docenza, commissione d'esame, ecc.

Quindi bisogna considerare le diverse fattispecie in riferimento all'età del medico:

1. medici che hanno compiuto i 65 anni prima dell'entrata in vigore della legge 335/95 (30 giugno 1996, se iscritti o pensionati di altre gestioni e 1 aprile 1996, per tutti gli altri);
2. medici che hanno compiuto i 65 anni nel quinquennio (se iscritti o pensionati di altre gestioni: 30 giugno 1996-30 giugno 2001 oppure per tutti gli altri: 1 aprile 1996-1 aprile 2001), compresi i medici che hanno compiuto i 65 anni nel quinquennio 30 giugno 1996 e 30 giugno 2001 senza una precedente attività e inizio di attività dopo il compimento del 65esimo anno;
3. medici che hanno compiuto i 65 anni dopo il 1 aprile o 30 giugno 2001.

Va anche ricordato che

- a. la normativa l'ENPAM prevede che, per tutti gli iscritti all'Ordine sino al compimento del 65esimo anno di età, i redditi netti derivanti da libera professione (non già soggetti ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria) oltre la soglia di un minimale coperto dalla contribuzione obbligatoria annuale siano soggetti a versamenti contributivi nella quota B del Fondo generale;
- b. i medici al compimento del 65esimo anno di età sono esonerati d'ufficio alla denuncia e al relativo versamento contributivo della Quota B del Fondo generale ENPAM per i redditi netti da libera professione per attività mediche, salvo domanda di prosecuzione volontaria di contribuzione nella forma intera o ridotta;
- c. in precedenza vigeva invece la norma che i medici a domanda potevano optare per la cessazione alla prosecuzione alla contribuzione previdenziale oltre i 65 anni di età;
- d. la circolare 201 del 17 ottobre 1996 dell'INPS prevede che i medici, pagando obbligatoriamente la quota fissa al Fondo generale, vanno ritenuti esclusi dal contributo all'INPS, cui sono tenuti coloro che esercitano un'attività professionale in maniera abituale anche se non esclusiva, in quanto i redditi di lavoro autonomo derivati dall'esercizio della professione (indipendentemente dal fatto che sono già assoggettati al contributo proporzionale della Quota "B") rientrano tra quelli assoggettati a un prelievo obbligatorio, sia pur determinato forfaitariamente.

Tenendo presente quanto premesso possiamo distinguere:

**1 - Medici che hanno compiuto i 65 anni prima dell'entrata in vigore della legge 335/95 con redditi da attività libero professionale e redditi per attività ad organi collegiali, ecc.**

Costoro, se producevano redditi rientranti fra quelli soggetti a contribuzione alla gestione separata, potevano liberamente scegliere se iscriversi oppure no e se hanno scelto di non iscriversi (e non hanno manifestato l'intenzione di cambiare idea entro il 30 giugno 2001 o il 1° aprile 2001), non hanno più l'obbligo di fare nulla, neanche dopo la scadenza del quinquennio; in caso contrario dovranno continuare a contribuire fino a che produrranno redditi da collaborazione coordinata e continuativa o lavoro a progetto.

**2 - Medici che hanno compiuto i 65 anni nel quinquennio 30 giugno 1996 e 30 giugno 2001**

- a. con redditi da attività libero professionale - cessazione dell'obbligo dei versamenti al Fondo generale quota B al 12,50 o 2% (oltre il tetto 1%) al compimento del 65esimo anno di età e facoltà di non iscrizione alla gestione separata INPS con validità di non iscrizione anche dopo il quinquennio.
- b. con redditi per attività ad organi collegiali, ecc. - costoro avevano l'obbligo di versare il contributo alla gestione separata, ma al raggiungimento del 65° anno poteva richiedere la

cancellazione dalla gestione e, anche dopo il quinquennio, non erano più tenuti ad iscriversi nuovamente.

**3 - Medici che hanno compiuto i 65 anni nel quinquennio 30 giugno 1996 e 30 giugno 2001 senza una precedente attività e inizio di attività dopo il compimento del 65esimo anno (per lo più si tratta di redditi per attività in organi collegiali, ecc.)**

Costoro si sono trovati a dover decidere se iscriversi o meno alla gestione separata dopo il compimento del 65° anno di età nel corso del quinquennio di esenzione volontaria, perché solo in quel momento hanno iniziato a produrre redditi teoricamente assoggettabili.

In questo caso la formale richiesta di cancellazione non appare necessaria, perché in sostanza, la richiesta si è manifestata attraverso la volontà di non compiere versamenti alla gestione separata; in altre parole pur compiendo 65 anni nel corso del quinquennio, non si sono cancellati, perché non mi sono mai iscritti: non avendo versato nulla nel quinquennio, sono assimilati a quanti si sono formalmente cancellati, e quindi, anche dopo il quinquennio, non hanno alcun obbligo di iscriversi. Il comportamento è, infatti, un atto concludente di attestazione di volontà.

**4 - Medici che hanno compiuto i 65 anni dopo il 30 giugno 2001**

- a. con redditi da attività libero professionale - se hanno continuato per questi redditi da libera professione la contribuzione al Fondo reddituale della quota B del Fondo generale (senza nessun minimale perché venuta a cessare la contribuzione obbligatoria della quota A, a meno che non ne abbiano richiesta la prosecuzione sino al compimento del 70esimo anno di età) non sono tenuti all'iscrizione e relativa contribuzione alla gestione separata INPS.

In particolare, in questa fattispecie si inquadrano i medici convenzionati (medici di medicina generali, pediatri di libera scelta, medici di guardia medica, specialisti ambulatoriali) con proventi da attività in libera professione pura che continuano sino al 70esimo anno la loro attività in convenzione e che non hanno chiesto la prosecuzione volontaria della contribuzione alla quota B del Fondo generale ENPAM e neppure la prosecuzione alla contribuzione della quota A sino al 70esimo anno.

- b. con redditi per attività ad organi collegiali, ecc. - se, oltre alla/e pensione/i, sono anche o solo percettori di corrispettivi per appartenenza ad organi collegiali (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, collegio di revisore dei conti, ecc.), attività di docenza, commissione d'esame, ecc. sono tenuti per questi redditi alla iscrizione alla gestione separata INPS e ai relativi versamenti contributivi.

In relazione anche alla attuale normativa ENPAM c'è da chiedersi perché dei corrispettivi, soggetti ad un regime previdenziale (redditi da attività libero professionale), qualora per superati limiti dell'età pensionabile vengano esclusi dalla normativa dell'ente previdenziale cui sono iscritti, debbono essere soggetti ad una contribuzione presso altro regime previdenziale?

Ricordiamo come nella gestione separata questi versamenti daranno scarsi benefici ai pensionati, a fronte di ulteriori sacrifici contributivi.

Infatti non sempre si raggiungono i requisiti minimi, ma soprattutto la vita da pensionato nella gestione separata è ordinariamente piuttosto corta e sufficiente ad assorbire solo piccole somme della contribuzione versata che diventa un mero contributo mutualistico di solidarietà, insomma un vero e solo balzello.

A fronte di questa situazione l'ENPAM si è già attivata per trovare una risoluzione al problema.

Poiché l'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS non scatta per i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (art. 6 DM 2 maggio 1996, numero 281), colla riammissione da parte dell'ENPAM nei termini fino al 31 dicembre 2009 per la domanda di accesso alla contribuzione Quota B reddituale-Fondo generale nella misura del 2% o del 12,50% di tutti i medici pensionati, applicando sugli arretrati dovuti la semplice rivalutazione monetaria, si permetterebbe ai medici pensionati con altri redditi da libera professione col versamento della

contribuzione all'ENPAM (su tutte i corrispettivi senza franchigia a meno che non abbiano chiesto la prosecuzione volontaria anche per i versamenti delle quota A) di non versare alcunché all'INPS. Tuttavia l'Inps si oppone a questa soluzione.

Non bisogna, infine, dimenticare che per la legge Biagi, indipendentemente dall'età, introiti per lavoro occasionale superiori ai 5mila euro annuali (per ora non indicizzati annualmente) implicano l'iscrizione alla gestione separata INPS.